



2.218.2/1112/12/x

A01000 2943

16:29 25 MAG 2017

ORDINE DEL GIORNO

N° 1109

Att. Ist.

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno



(FP)

trattazione in Aula X
trattazione in Commissione

ORDINE DEL GIORNO n.

OGGETTO: Gravi discriminazioni: sostegno all'azione legale al coordinamento Torino-Pride.

Premesso che:

- con deliberazione del 9 dicembre 2014, n.32-40690, il Consiglio regionale ha istituito il Comitato regionale per i diritti umani, quale organismo di approfondimento e partecipazione in ordine alle politiche in tema di diritti fondamentali;
- il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due componenti dell'Ufficio di Presidenza, da due consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza, da due consiglieri regionali cessati dal mandato e da dieci esperti nominati dal Consiglio regionale;
- la composizione del Comitato garantisce pertanto la rappresentanza della maggioranza e della minoranza del Consiglio regionale anche attraverso la nomina degli esperti che danno voce all'associazionismo operante sul territorio piemontese;
- rientra nelle funzioni del Comitato formulare al Consiglio regionale proposte relative al rispetto e alla tutela dei diritti umani, collaborare con le associazioni e le organizzazioni non governative nazionali e internazionali che si riconoscono

nei principi della solidarietà internazionale e che si occupano della salvaguardia dei diritti umani;

Rilevato che:

- alcuni componenti del Comitato, rappresentanti del mondo associativo, hanno richiamato l'attenzione del Presidente del Consiglio regionale sui contenuti del blog "silvanademari.iobloggo.com"
- il blog denominato "silvanademari.iobloggo.com" risulta occuparsi quotidianamente della sessualità tra i gay, usando espressioni e formulando giudizi particolarmente lesivi della dignità di migliaia di persone considerate esclusivamente in virtù del loro orientamento sessuale;
 - il blog attribuisce indiscriminatamente a tutte le persone omosessuali pratiche e comportamenti potenzialmente lesivi per la salute pubblica e incita a combattere questi comportamenti ritenendoli "al di fuori della normalità";
 - l'autrice del blog si spinge a teorizzare che le persone omosessuali siano tutte dedite alla pedofilia e che di conseguenza sarebbero giustificabili azioni violente nei loro confronti;
- in un'intervista a "La Stampa" del 19 gennaio 2017, l'autrice del blog in parola aggiunge: "I gay? Sono la nuova razza ariana";
- le maggiori associazioni che sul territorio tutelano i diritti Lgbt (Coordinamento Torino Pride), rappresentate in seno al Comitato regionale per i diritti umani, hanno deciso di adire le vie legali per interrompere la pericolosa campagna di odio perpetrata ai danni di migliaia di donne e uomini attraverso il blog e le dichiarazioni anche mezzo stampa della sua autrice;
- di conseguenza il Presidente del Comitato ha formalmente sottoposto la questione all'attenzione dell'organismo consultivo, che ha condiviso l'opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità penali in ordine ai fatti esposti a sostegno dell'azione intrapresa dalle associazioni;
- l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nella seduta del 9 marzo 2017, ha affrontato la questione condividendo che il Presidente proceda e informando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;

- il Presidente del Consiglio regionale, anche in qualità di Presidente del Comitato per i diritti umani, nella seduta del 15 marzo 2017 ha interessato la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari dove sono emerse posizioni non univoche;

Visto che:

- l'articolo 21 (*Non discriminazione*) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ratificata con legge dello Stato del 7 aprile 2005, n. 57, stabilisce che *"è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali"*;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 24 maggio 2012 condanna tutte le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e invita gli Stati membri a garantire la protezione di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali dai discorsi omofobi di incitamento all'odio e dalla violenza, assicurando che le coppie dello stesso sesso godano del medesimo rispetto, dignità e protezione riconosciuti al resto della società;
- la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014, n. 2183, conformemente a quanto già indicato nella sopraccitata risoluzione del 2012, sulla tabella di marcia dell'UE contro l'omofobia e la discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere, condanna qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e attribuisce la responsabilità di tutelare i diritti fondamentali congiuntamente alla Commissione europea e agli Stati membri;
- la Risoluzione invita gli Stati membri a rispettare gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione Europea e dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulle misure per combattere la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere;

Visto altresì che:

- l'articolo 2 della Costituzione *"riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"*;
- l'articolo 117, primo comma, della Costituzione considera le disposizioni comunitarie quali vincoli alla potestà legislativa. Infatti l'articolo ha offerto copertura costituzionale anche alle disposizioni convenzionali compresa la Convenzione europea dei diritti umani. Detto articolo stabilisce infatti che *"la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"*;
- anche la Corte Costituzionale si è occupata della tutela della dignità umana nell'ordinamento giuridico italiano, ad esempio con la sentenza 11 luglio 2000 n. 293, in cui si legge che: *"quello della dignità della persona umana è, infatti, un valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo e deve dunque incidere sull'interpretazione di quella parte della disposizione in esame che evoca il comune sentimento della morale"*;

Considerato che a livello regionale:

- lo Statuto della Regione Piemonte, approvato con legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1, nel suo preambolo, individua quale fonte primaria di ispirazione la *"Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo"* e assume quali valori fondanti, fra gli altri, la pari dignità di genere;
- l'articolo 15 dello Statuto obbliga la Regione ad attuare ed eseguire gli accordi internazionali e comunitari nonché ad adattare tempestivamente la legislazione ai principi e gli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili e l'articolo 11 dello Statuto, al comma 3, prevede che la Regione si adoperi per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio;

- la legge regionale n. 5 del 23 marzo 2016 *"Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale"* dispone che *"la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, per dare attuazione al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell' articolo 3, secondo comma, della Costituzione nonché per attuare i principi sanciti dallo Statuto regionale"*;
- l'articolo 2 della sopra citata legge regionale definisce la parità di trattamento come *"l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su nazionalità, sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale"*;
- con la deliberazione del 9 dicembre 2014, n. 32-40690, il Consiglio regionale del Piemonte, al fine di consolidare ed ampliare il suo impegno nella promozione e nella tutela dei diritti umani, ha istituito il Comitato regionale per i diritti umani;
- il 19 luglio del 2012 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un ordine del giorno che prevede l'adesione da parte della Regione Piemonte alla Giornata Internazionale contro l'omofobia, che ha lo scopo di promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e di prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia e della transfobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo;

Rilevato che:

- il Consiglio comunale della Città di Torino in data 13 marzo 2017 ha approvato una mozione avente ad oggetto il sostegno all'azione legale del coordinamento Torino Pride, da svolgersi, in coordinamento con il Comitato regionale per i diritti umani, sia politicamente che in sede giudiziaria

Considerato altresì che:

- l'articolo 26, comma 3, dello Statuto attribuisce al Consiglio le funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle altre leggi regionali e che, pertanto, il Consiglio deve svolgere le proprie attività nel rispetto di tali principi, tra cui non solo l'inviolabilità della persona umana di cui all'articolo 2 della Costituzione, ma anche i valori espressi dal preambolo dello Statuto che individua quale fonte primaria di ispirazione la "*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*" e assume quali valori fondanti, fra gli altri, la pari dignità di genere;

Ritenuto pertanto che sia il Consiglio regionale nel suo plenum ad esprimersi in merito all'opportunità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali responsabilità in ordine a quanto affermato nel blog denominato "silvanademari.iobloggo.com" e nelle dichiarazioni rese dalla sua autrice;

**Il Consiglio regionale del Piemonte
IMPEGNA**

Il Presidente del Consiglio regionale, anche in qualità di Presidente del Comitato regionale per i diritti umani, a chiedere alla Procura della Repubblica di voler disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti sopra esposti, valutando gli eventuali profili di illiceità penale degli stessi e, nel caso, di individuarne il/la responsabile o i/le responsabili e procedere nei suoi/loro confronti;

IMPEGNA altresì

Il Presidente del Consiglio regionale ad attivarsi a tutti i livelli istituzionali affinché sia condannata qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)